

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1289 del 05/03/2024
Oggetto	Procedimento FE09A0018. SOC. AGR. BOSCOLO F.LLI CEGION s.s.. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso prelavaggio carote e pulizia di mezzi di lavoro e piazzali da due pozzi esistenti in comune di Mesola (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1331 del 04/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno cinque MARZO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Procedimento FE09A0018. SOC. AGR. BOSCOLO F.LLI CEGION s.s.. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso prelavaggio carote e pulizia di mezzi di lavoro e piazzali da due pozzi esistenti in comune di Mesola (FE). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 18 e 19.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione n. 12782 del 10/11/2010 è stata rilasciata alla ditta SOC. AGR. BOSCOLO F.LLI CEGION s.s. (C.F. 02351240276) la concessione, valida fino al 31/12/2015, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi perforati su terreno di proprietà del richiedente censito al foglio 49 mappale 350 in comune di Mesola (FE), ad uso prelavaggio carote e pulizia di mezzi di lavoro e piazzali, con portata massima complessiva di 2 l/s e per un volume massimo annuo totale di 11.672,33 mc;

- in data 01/03/2023 è stata elevata una sanzione per prelievo abusivo perché la suddetta derivazione è risultata attiva pur essendo scaduto il termine del titolo concessorio di cui al punto precedente;

- è stata acquisita da parte della ditta SOC. AGR. BOSCOLO F.LLI CEGION s.s. con nota prot. n. PG/2023/87008 del 17/05/2023 l'istanza di concessione dai due pozzi esistenti, in cui si confermano gli usi e i dati relativi al prelievo precedentemente assentito;

- con nota prot. PG/2024/0033012 del 20/02/2024 la ditta richiedente ha comunicato di voler sostituire le due pompe sommerse da 1,1 kW con altrettante pompe di superficie da 0,75 kW, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia delle stesse, mantenendo tuttavia inalterata la portata massima e il volume di prelievo;

- con la medesima nota la ditta richiedente ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale dei canoni pregressi non pagati;

DATO ATTO che:

- sulla base dell'art. 27 comma 7 del R.R. 41/2001, le domande presentate oltre i termini di scadenza del titolo concessorio precedente sono assoggettate al procedimento di rilascio di nuova concessione;

- la sostituzione delle due pompe sommerse con pompe di superficie aventi potenza inferiore si configura come una variante non sostanziale che pertanto non necessita di un'istruttoria integrativa e che si intende assentita attraverso il presente atto;

- è stata pubblicata la domanda di concessione sul BURERT n. 340 del 06/12/2023 e, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

DATO ATTO che, nel corso dell'istruttoria relativa al rilascio della determinazione n. 12782 del 10/11/2010, sono stati altresì acquisiti i seguenti

contributi:

- con nota prot. n. PG/2009/212451 del 28/09/2009 l'informazione da parte del Consorzio di Bonifica territorialmente competente circa la limitata disponibilità di acque superficiali per l'uso richiesto, circoscritta al solo periodo dal 1° maggio al 20 settembre, nelle ore in cui è attivo il servizio irriguo;

- con nota prot. n. PG/2009/233897 del 20/10/2009 il parere favorevole dell'Az. USL di Ferrara a condizione che *"l'utilizzo dell'acqua di pozzo sia limitato alla lavorazione esterna finalizzata alla rimozione della terra e della sabbia delle carote (...) e circoscritto alla zona di lavorazione esterna al fabbricato"* e prescrivendo che il *"protocollo analitico dell'acqua sotterranea preveda anche la determinazione del contenuto in organoalogenati, fitosanitari e trialometani"*, nonché *"che l'ultimo lavaggio venga effettuato con acqua di acquedotto pubblico"*;

- con nota prot. n. PG/2009/246038 del 02/11/2009 il parere favorevole della Provincia di Ferrara, in cui tuttavia si precisa che la risorsa idrica dovrà essere destinata *"per uso prelavaggio carote e pulizia dei mezzi di lavori e dei piazzali, solo se non risulta fattibile l'approvvigionamento idrico tramite acque superficiali"*, aspetto questo che risulta confermato dal sopra citato parere del Consorzio di Bonifica;

VERIFICATO che è stato altresì acquisito con prot. n. PG/2010/0024207 del 25/01/2010 il parere favorevole alla derivazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

RITENUTO tuttavia di valutare la derivazione anche con il metodo ERA istituito dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po per la definizione del suo impatto ambientale, essa è risultata rientrare nella matrice *"stato A" (ATTRAZIONE)*, pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VALUTATO che:

- il volume di risorsa idrica richiesto risulta coerente con l'utilizzo dichiarato;

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico in relazione all'uso richiesto;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso *"igienico ed assimilati"*, di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- il canone annuo corrisponde al minimo per la categoria di appartenenza e per il 2024 ammonta a **€ 191,23**, versati dalla ditta richiedente in data 23/02/2024;

- il richiedente ha altresì versato le spese istruttorie previste, l'integrazione del deposito cauzionale di € 100 in data 23/02/2024 per un totale di **€ 250** e tutti i canoni pregressi non prescritti dal 2019 fino al 2023 compreso, comprensivi di interessi legali ed indennizzi;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere assentita, nel rispetto delle

clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21/4/1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/7/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DGR n. 1060/2023;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DEL n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza ;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro,

per quanto precede

DETERMINA

1) di rilasciare alla ditta SOC. AGR. BOSCOLO F.LLI CEGION s.s. (C.F. 02351240276), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi esistenti posti su terreno censito al foglio 49 mappale 350 del N.C.T. in comune Mesola (FE), ad uso igienico ed assimilati, con portata massima d'esercizio pari a 2 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di 11.672,33 mc. Procedimento FE09A0018;

2) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/02/2024, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3) di stabilire che la concessione è assentita fino al **31/12/2033**;

4) di prescrivere il rispetto delle prescrizioni imposte dal parere dell'Az. USL di Ferrara, ovvero che *"l'utilizzo dell'acqua di pozzo sia limitato alla lavorazione esterna finalizzata alla rimozione della terra e della sabbia delle carote (...) e circoscritto alla zona di lavorazione esterna al fabbricato"*, che il *"protocollo analitico dell'acqua sotterranea preveda anche la determinazione del contenuto in organoalogenati, fitosanitari e trialometani"*, nonché che *"l'ultimo lavaggio venga effettuato con acqua di acquedotto pubblico"*;

5) di dare atto che i canoni annuali di concessione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

6) di disporre che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

7) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

8) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

9) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera

b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Geol. Gabriella Dugoni
originale firmato digitalmente

ARPAE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Ferrara

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Mesola (FE) richiesta da **SOC. AGR. BOSCOLO F.LLI CEGION S.S.** (C.F. 02351240276). Codice procedimento **FE09A0018**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio complessiva: **2 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo totale dell'utenza: **11.672,33 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per il lavaggio di carote (asportazione di residuo di sabbia/terra), pulizia piazzali e mezzi di lavoro.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da **due pozzi** ubicati in comune di Mesola (FE), via Panfiglia.

Dati tecnici del pozzo 1:

- ubicazione catastale: foglio **49** mappale **350** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER: X=**757.187** Y=**975.419**;
- colonna tubolare diametro Ø=110 mm;
- profondità 11 m dal piano campagna;
- elettropompa di superficie con potenza 0,75 kW.

Dati tecnici del pozzo 2:

- ubicazione catastale: foglio **49** mappale **350** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER: X=**757.198** Y=**975.410**;
- colonna tubolare diametro Ø=110 mm;
- profondità 11 m dal piano campagna;
- elettropompa di superficie con potenza 0,75 kW.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2033**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario

abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2024 è di **€ 191,23.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di **€ 250**, da versare o integrare prima del ritiro del titolo concessorio richiesto.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sulle opere di presa, o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Il concessionario è tenuto all'installazione e manutenzione di regolare dispositivo per la misurazione diretta delle portate e dei volumi di acqua emunti dalle opere di presa e dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare i pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI

IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

FIRMATO PER ACCETTAZIONE DAL CONCESSIONARIO IL 28/02/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.